

TESTO COORDINATO

Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103 con la Legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127

Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010 recante:

« Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti »

[.....omissis]

g) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Imballaggi e unita' di movimentazione). - 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attivita' di commercio delle unita' di movimentazione usate e' consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza e' tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantita' e tipologia delle unita' di movimentazione cedute e acquistate, nonche' i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.».